



Guida alla compilazione del modello EAS: il nuovo obbligo telematico per enti associativi e società di capitali sportive dilettantistiche

Premessa

È stato approvato il tanto atteso, quanto temuto, [modello](#) previsto dall'art.30 del D.L. n.185/09 (convertito, con modificazioni, dalla L. n.2/09). I timori che le realtà operanti nel terzo settore avevano manifestato in occasione della stesura della norma non sono stati disattesi in quanto il modello – costruito sotto forma di questionario – si propone di realizzare un vero e proprio censimento delle realtà di tipo associativo operanti nel mondo *no profit*.

È con il provvedimento del 2 settembre 2009 che l'Agenzia delle Entrate ha introdotto, con lungo ritardo rispetto alla scadenza originaria (fissata al 31 gennaio 2009), il modello che gli enti di tipo associativo (ma anche le società sportive dilettantistiche introdotte dall'art.90 della L. n.289/02) dovranno inviare all'Amministrazione Finanziaria per segnalare il possesso dei requisiti che consentono a tali soggetti di "decommercializzare" i proventi derivanti dalla loro attività.

Il modello, che dovrà essere inviato obbligatoriamente in forma telematica (utilizzando il [software denominato "MODELLO EAS"](#)), si presenta estremamente complesso in quanto, come già detto, si sostanzia in un vero e proprio questionario composto da ben 38 punti ai quali ciascuna associazione dovrà dare risposta. Le domande formulate nel modello sono, in molti casi, collegate tra loro e presuppongono una conoscenza molto approfondita della normativa che riconosce importanti agevolazioni fiscali. In fase di compilazione, quindi, appare indispensabile l'assistenza del proprio consulente, proprio per evitare che un'erronea e/o contraddittoria interpretazione delle informazioni da fornire, inneschi successivi controlli tesi a disconoscere le agevolazioni fiscali applicate.

Prima di offrire un commento dettagliato ai vari punti che compongono il nuovo modello (reperibile comunque sul sito *web* dell'Agenzia Entrate), pare opportuno evidenziare:



Ambito soggettivo

Come detto, la compilazione del modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini fiscali da parte degli enti associativi si presenta non agevole per diverse ragioni.

La prima, è legata all'eccessiva proliferazione di domande (ben 38), spesso collegate tra loro e, quindi, fonte di possibili contraddizioni, che non riguardano solamente i dati contabili ma interessano tanto la struttura quanto le modalità di svolgimento dell'intera vita associativa (rappresentando, come detto, una sorta di "censimento" dell'intero settore).

La seconda, ben più rilevante, parte dalla precisa individuazione del presupposto soggettivo del nuovo adempimento:

obbligati alla trasmissione del modello, infatti, non risultano solamente le tipiche “associazioni”, riconosciute e non, che operano nei diversi ambiti culturale, sportivo, assistenziale, ecc., ma possono rientrare nel nuovo adempimento anche realtà la cui struttura e funzionamento appare, per certi versi, differente rispetto alle associazioni di tipo tradizionale¹.

Per molti di questi soggetti, le domande poste nel questionario paiono fuori luogo, decontestualizzate rispetto alle loro caratteristiche, con conseguente difficoltà nella compilazione delle stesse.

Sono quindi obbligati alla presentazione del modello tutti gli enti di tipo associativo, con alcune esclusioni indicate in seguito. E nonostante l'adempimento sia rivolto a coloro che, talvolta in modo fraudolento, abusano delle agevolazioni previste dal Legislatore fiscale² mascherando un'effettiva attività commerciale, l'adempimento, purtroppo, riguarda anche tutti coloro che, in possesso del solo codice fiscale, svolgono esclusivamente attività istituzionale. La norma istitutiva del nuovo adempimento, nel testo definitivo dopo la conversione in legge, prevede alcune ipotesi di esclusione. Si tratta:

- ➔ delle organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali di cui all'art.6 L. n.266/91 (Legge quadro sul volontariato) che svolgono unicamente le attività commerciali marginali individuate con il D.M. datato 25.05.95;
- ➔ delle associazioni pro-loco che hanno optato per il regime forfetario di cui alla L. n.398/91;
- ➔ degli enti associativi dilettantistici iscritti nel registro del Comitato olimpico nazionale italiano (Coni) che non svolgono attività commerciali.

Se le esclusioni di cui ai primi due punti appaiono rilevanti, non particolarmente apprezzabile appare l'ultima ipotesi di esclusione:

in primo luogo, perché la prima fonte di finanziamento delle realtà sportive dilettantistiche è rappresentata dai proventi derivanti da sponsorizzazioni o pubblicità che rappresentano in ogni caso attività commerciale e che, quindi, obbligano l'ente o la società sportiva ad assumere la partita Iva;

in secondo, luogo perché molte realtà sportive svolgono attività commerciali (prestazioni ai soci dietro richiesta di specifico corrispettivo) che risultano, tuttavia, decommercializzate per effetto dell'applicazione delle agevolazioni fiscali contenute nel Tuir e nel DPR n.633/72.

Questi soggetti, ancorché possiedano il solo codice fiscale, non sono esclusi dall'obbligo telematico in quanto, comunque, trattasi di soggetti che svolgono di fatto attività commerciale.

Termini di presentazione


Vale la pena osservare che il nuovo adempimento, in scadenza, come vedremo, per la maggior parte degli enti il prossimo 30 ottobre, è “*una tantum*”, nel senso che lo stesso dovrà essere ripresentato unicamente in caso di variazione nel contenuto delle risposte fornite nel modello inviato precedentemente. In relazione ai pochi punti nei quali viene richiesto un dato numerico, riferito per lo più al dato emergente dall'ultimo esercizio

¹ Si pensi alle organizzazioni di volontariato che svolgono attività commerciali qualificate come non marginali, alle associazioni Onlus, ecc., per non parlare delle società di capitali sportive dilettantistiche di cui all'art.90 della L. n.289/02.

² La norma originaria richiama l'art.148 del Tuir e l'art.4 del DPR n.633/72.

chiuso, viene opportunamente previsto che l'evidente modifica di tali dati da un anno all'altro non costituisce causa di ripresentazione del modello.

In occasione della prima presentazione del nuovo modello occorre distinguere tra:



Come già detto, una volta effettuato l'invio, lo stesso non deve essere ripetuto con cadenza annuale, ma va ripresentato solo qualora intervengano modifiche nei dati precedentemente comunicati (in questo caso, però, le istruzioni prevedono che il modello vada interamente ricompilato).

La comunicazione delle variazioni deve avvenire **entro il 31 marzo dell'anno successivo** a quello in cui si è verificata la variazione.

Laddove l'ente, in un dato momento, verifichi il venir meno dei requisiti che gli consentono di godere delle agevolazioni fiscali, deve presentare il modello **entro sessanta giorni** dal giorno in cui tale perdita si verifica, compilando l'apposita sezione del modello denominata "Perdita dei requisiti".

PERDITA DEI REQUISITI	Il sottoscritto dichiara di non essere più in possesso dei requisiti qualificanti previsti dalla normativa tributaria richiamati dall'art. 30 del D.L. n. 185 del 2008	Decorrenza	giorno	mese	anno
--------------------------	--	------------	--------	------	------

Compilazione del nuovo modello

Nel tentativo di fornire le prime indicazioni utili alla corretta compilazione del modello, si procede all'esame dei vari punti di cui è composto, cercando di integrare le informazioni contenute nelle istruzioni fornite dall'Agenzia, evidenziando le criticità ed i possibili "conflitti" presenti nelle diverse opzioni suggerite dal modello.

⇒ Punto 1): attestazione della natura di ente non commerciale

Il sottoscritto, nella qualità di rappresentante legale, sotto la propria responsabilità,

DICHIARA

1) che non viene svolta in via esclusiva o principale attività commerciale

La prima delle autodichiarazioni che il legale rappresentante dell'ente deve rendere nel modello (di questo si tratta poiché nessuna scelta si prospetta per il contribuente) è quella di non svolgimento di attività commerciale a carattere esclusivo o prevalente.

³ Data di entrata in vigore del D.L. n.185/08.

Si tratta di un'affermazione necessaria e propedeutica alla successiva compilazione del modello in quanto, laddove tale affermazione si rivelasse non veritiera, l'ente si collocherebbe tra gli enti commerciali con conseguente fuoriuscita dall'ambito soggettivo di applicazione di questo nuovo adempimento.

È la stessa Agenzia delle Entrate che, con la recente C.M. n.12/E/09 ribadisce che:

“presupposto di carattere generale per l'applicazione sia delle disposizioni dell'art.148 del Tuir, sia di quelle dell'art.4, commi quarto e sesto, del DPR n.633, è la qualificazione dell'ente associativo come ente non commerciale”.

Osserva sempre in proposito l'Agenzia⁴ che ai fini della qualificazione tributaria della natura commerciale o non commerciale dell'ente:

- non incide la circostanza che lo stesso effettui soltanto le prestazioni individuate nello statuto;
- né assume rilievo che l'ente svolga la propria attività esclusivamente a favore dei propri associati e non anche di soggetti terzi;
- né tantomeno la mancata realizzazione del profitto è condizione sufficiente ad escludere la natura commerciale dell'ente.

Ai fini della qualificazione tributaria di un ente come commerciale o non commerciale rilevano, infatti, i criteri dettati dall'art.73 Tuir, il quale dispone, fra l'altro, che:

un ente si considera come “ente non commerciale” quando, a prescindere dalle finalità perseguite e dall'assenza del fine di lucro, l'ente non ha come oggetto esclusivo o principale lo svolgimento di un'attività commerciale.

È quindi l'oggetto esclusivo o principale che assume rilevanza, intendendosi per esso, come previsto dall'art.73, co.4 Tuir, l'attività essenziale svolta per realizzare direttamente gli scopi primari dell'ente così come indicati dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto.

Pertanto, ai fini dell'individuazione della natura tributaria dell'ente, rileva il carattere commerciale o non commerciale dell'attività essenziale per realizzare gli scopi statuari; commercialità determinata in base a parametri oggettivi che prescindono dalle motivazioni del soggetto che la pone in essere. Tali parametri sono enunciati dalle disposizioni recate, agli effetti delle imposte sui redditi, dall'art.55 Tuir ed agli effetti dell'Iva, dall'art.4, co.1, del DPR n.633/72.

⇨ Punto 38): elezione del domicilio ai fini del ricevimento delle comunicazioni

38) di eleggere domicilio presso l'intermediario di cui si è avvalso per la trasmissione telematica, ai fini di ogni comunicazione inerente il presente modello (in caso di presentazione tramite intermediario)

Si tratta della seconda autodichiarazione che l'ente interessato deve rendere in occasione della sottoscrizione del modello. Nel caso sicuramente più frequente di ricorso ad un intermediario abilitato (e non di trasmissione diretta da parte dell'ente associativo), l'intermediario assume la qualità di domiciliatario del contribuente, con il conseguente onere di ricevere ogni comunicazione inoltrata all'ente da parte dell'Agenzia delle Entrate. Si ripropongono, in questa sede, le medesime perplessità che tuttora sussistono nel caso in cui l'intermediario abilitato accetti (barrando le opportune caselle nel frontespizio di Unico) di ricevere gli “avvisi telematici” del contribuente. Qui la situazione è ancora più delicata poiché le istruzioni non prevedono alcuna tempistica che l'intermediario deve osservare per portare il contribuente a conoscenza della comunicazione pervenuta

⁴ Si veda la recente R.M. n.141/E/09.

dall’Agenzia (che verosimilmente recherà un termine per la relativa risposta). Sarà quindi opportuno regolamentare per iscritto il rapporto ente associativo/intermediario, precisando tempi e modalità di inoltro delle comunicazioni ricevute anche al fine di stabilire le opportune attribuzioni di responsabilità in capo alle parti.

⇒ Punti 2), 35), 36): esistenza dello Statuto e suoi requisiti formali

2) che è stato adottato lo statuto	SI	NO
------------------------------------	----	----

Il punto 2), di immediata compilazione in quanto richiede la presenza o meno dello Statuto, si presenta, in caso di risposta affermativa, propedeutico alla compilazione dei successivi punti 35) e 36).

35) che l’atto costitutivo e/o lo statuto redatto ai fini dell’applicazione della normativa prevista dai commi 3, 5, 6 e 7 dell’art. 148 del Tuir e dai commi 4, secondo periodo, e 6 dell’art. 4 del D.P.R. 633 del 1972 è stato elaborato nella forma di (barrare la casella appropriata):

Atto pubblico Scrittura privata autenticata Scrittura privata registrata

registrato presso l’ufficio di

Codice Comune	Data giorno mese anno	Numero registrazione	Serie
---------------	------------------------------	----------------------	-------


e che sono state apportate modifiche (eventuali) all’atto costitutivo e/o allo statuto mediante i seguenti atti:

36) che nell’atto costitutivo e/o nello statuto sono previsti espressamente i seguenti requisiti di cui al comma 8 dell’art. 148 del Tuir e del comma 7 dell’art. 4 del D.P.R. 633 del 1972 (confermare barrando le caselle):

(vedere istruzioni) lett. a) lett. b) lett. c) lett. d) lett. e) lett. f)

Questi ultimi due quesiti, appaiono indispensabili per attestare il possesso, da parte delle associazioni, dei requisiti qualificanti previsti dalla normativa tributaria.

Si tratta delle agevolazioni contenute:



che consentono all’ente associativo di “decommercializzare” i proventi derivanti dallo svolgimento di attività, comunque considerate di natura commerciale.

Con riferimento alla compilazione del punto 36), inoltre, ai fini del mantenimento delle agevolazioni fiscali, appare indispensabile la barratura di tutte le caselle presenti nel rigo del modello in quanto il co.8 del citato art.148 subordina l’applicazione delle agevolazioni di cui ai precedenti co.3, 5, 6 e 7 alla presenza nello statuto di tutte le clausole ivi indicate.

Punti 7), 8), 11), 32): verifica dei contenuti dello Statuto

7) che le modalità di convocazione degli associati prevedono:	convocazione individuale	convocazione collettiva	
8) che gli associati maggiorenni hanno parità di diritti nell’elettorato attivo e passivo	SI	NO	

Le informazioni richieste ai punti 7), 8) e 11) altro non sono che una verifica della corretta applicazione di quanto evidenziato nello statuto, anche ai fini di una legittima applicazione delle agevolazioni di tipo fiscale.

Corrette modalità di convocazione degli associati e assicurazione di parità dei diritti per gli associati maggiorenni sono, infatti, condizioni essenziali per assicurare quella uniforme disciplina del rapporto associativo che la lett.c) del co.8 dell'art.148 Tuir⁵ richiede per il riconoscimento delle agevolazioni fiscali.

11) che è redatto il rendiconto economico-finanziario annuale SI NO

Anche il punto 11) è direttamente collegato al riconoscimento delle agevolazioni fiscali, essendo un obbligo menzionato nella lett.d) del citato co.8 dell'art.148 e del quale occorre dare opportuna evidenza nella apposita casella del successivo punto 36).

32) che esistono avanzi di gestione SI NO

L'esistenza di avanzi di gestione non appare di per sé un'informazione "strategica" ai fini delle possibili conseguenze negative conseguenti alla compilazione del modello, in quanto è ben possibile che l'associazione consegua avanzi anche di rilevante entità.

Avanzi di gestione di ammontare elevato, tuttavia, potrebbero innescare una verifica in merito ai loro reali utilizzi, che devono – in virtù del divieto di distribuzione anche indiretta di utili – limitarsi esclusivamente al reimpiego nell'attività dell'associazione.

Il dato richiesto nel modello fa riferimento all'esistenza di un avanzo di gestione, emergente dal rendiconto regolarmente approvato, riferito all'ultimo esercizio chiuso. Si osserva che in caso di modifica della situazione in oggetto (dopo un avanzo, il successivo rendiconto manifesta un disavanzo o viceversa), deve necessariamente ripresentarsi il modello entro il 31 marzo dell'anno successivo.

Punti 9), 14: informazioni sulle quote associative

9) che le quote associative sono uguali e non differenziate SI NO

14) che gli associati corrispondono la sola quota associativa ordinaria SI NO

La quota associativa rappresenta quanto ciascun associato corrisponde per acquisire il diritto a far parte dell'associazione. La sua misura viene di regola deliberata annualmente ma, in taluni casi, non viene richiesta alcuna quota. Da un punto di vista fiscale, per espressa previsione contenuta nel co.1 dell'art.148 Tuir, la stessa non concorre mai alla formazione del reddito complessivo. Tale irrilevanza fiscale non è subordinata al rispetto di alcuna condizione, ma rappresenta un principio generale valido per tutti gli enti non commerciali (ovviamente, in caso di riqualificazione "commerciale" dell'ente anche le quote associative perdono la loro natura per assumere la qualità di proventi commerciali). Nei casi in cui la quota associativa è differenziata (vedi punto 9 del modello), occorre verificare alcune cose:

se la differenziazione delle quote viene effettuata in funzione dei diversi servizi forniti agli associati

se la differenziazione delle quote non assegna agli associati alcun differente servizio ma è stabilita unicamente in ragione delle caratteristiche dell'associato⁶

allora la "maggiorazione" praticata assume la natura di corrispettivo per un servizio specifico e in quanto tale la sua decommercializzazione è subordinata al rispetto di ben precise condizioni di tipo statutario;

si ritiene che la stessa mantenga la caratteristica di entrata sempre e comunque irrilevante ai fini fiscali.

⁵ Si vedano le istruzioni al precedente punto 36.

⁶ Ad esempio una quota x per i soci persone fisiche, una quota y per i soci persone giuridiche ed una quota z per i soci enti pubblici.

⇒ Punto 3): riconoscimento giuridico dell'associazione

3) che l'ente ha personalità giuridica	SI	NO
--	----	----

Il modello chiede di indicare se l'associazione è riconosciuta o meno. Il panorama nazionale delle associazioni è prevalentemente costituito da associazioni non riconosciute (soprattutto per ragioni di contenimento delle spese ma anche perché la maggior parte delle agevolazioni fiscali non è condizionata dall'ottenimento del riconoscimento).

Il riconoscimento giuridico consiste nel conseguimento della personalità giuridica attraverso l'iscrizione nel relativo registro delle persone giuridiche istituito presso le prefetture. Tale riconoscimento determina, tra gli altri, l'effetto di far conseguire all'associazione un'autonomia patrimoniale *c.d. perfetta*, con la conseguenza che gli amministratori avranno responsabilità limitata (laddove invece nelle associazioni non riconosciute gli stessi rispondono personalmente e solidalmente delle obbligazioni contratte) e la possibilità di poter agevolmente acquisire beni immobili a titolo gratuito, accettare donazioni ed eredità, conseguire legati.

La procedura per il riconoscimento giuridico (oggi più agevole che in passato) che avviene tramite iscrizione nel Registro presso il prefetto se l'associazione si colloca in ambito sovra regionale ed in quello presso la Regione se l'ambito è regionale, è contenuta nel DPR n.361/00.

Le istruzioni alla compilazione del presente rigo affermano che deve essere barrata la casella "SI" anche se il riconoscimento della personalità giuridica è stato solo richiesto e non ancora ottenuto.

⇒ Punti 4), 5), 6): organizzazione e appartenenza dell'ente

4) che l'ente ha articolazioni territoriali e/o funzionali	SI	NO
5) che l'ente è un'articolazione territoriale e/o funzionale di altro ente C.F.	SI	NO
6) che l'ente è affiliato a federazioni o gruppi	SI	NO

Con le informazioni richieste nei punti in commento, si vuole definire l'organizzazione e l'appartenenza dell'ente. Si tratta di domande dal non facile significato per operatori non esperti in materia: se, infatti, è chiaro il concetto di "affiliazione" a federazioni (siamo in questo caso in ambito sportivo dilettantistico) o a gruppi (le istruzioni parlano di enti di carattere nazionale e quindi di organizzazioni quali gli enti di promozione sportiva come ad esempio l'Uisp o il Csi o gli enti di promozione sociale come ad esempio Arci o Acli, ecc.) non appare così semplice identificare il concetto di "articolazioni territoriali e/o funzionali".

Le istruzioni, infatti, nel richiedere al punto 4) se l'ente ha o meno articolazioni territoriali e/o funzionali, precisano che occorre indicare "SI" anche se le articolazioni di cui l'ente è dotato sono "non autonome". Cosa significa "non autonome"? Verosimilmente tale informazione nasconde un obiettivo di emersione di quelle realtà che finora hanno operato quali associazioni di fatto senza tuttavia assumere il codice fiscale. Sono, peraltro, le stesse istruzioni alla compilazione del modello che affermano:

"nel caso in cui il soggetto tenuto all'obbligo di trasmissione del presente modello, non ne sia in possesso, può richiederne l'attribuzione al competente ufficio dell'Agenzia delle Entrate".

D'altro canto, se il punto 5) deve essere compilato proprio dalle articolazioni territoriali e/o funzionali sia autonome e non, queste ultime hanno obbligo di "palesarsi" all'esterno assumendo il codice fiscale. Questo problema potrebbe assumere rilevanza per le *c.d.* "Polisportive" che sono strutturate in sezioni, che spesso rappresentano mere

articolazioni della Polisportiva (senza, quindi, avere propri organi deliberanti) ma che talvolta si presentano come realtà giuridicamente autonome e quindi come delle vere e proprie associazioni sottoposte tuttavia, al rispetto delle direttive e dei regolamenti della Polisportiva. Le articolazioni delle Polisportive sono, quindi, articolazioni nel senso precisato nel modello oppure no? Sul punto è auspicabile un intervento dell’Agenzia teso a fornire una chiara definizione del concetto in precedenza esaminato.

Punti 10), 16), 27), 28), 29): informazioni su amministratori e dipendenti dell’ente

27) che gli amministratori dell’ente sono:	C.F.		
	C.F.		
	C.F.		
28) che uno o più amministratori sono assunti anche come dipendenti		SI	NO
29) che uno o più amministratori svolgono la medesima funzione anche in altre associazioni non lucrative		SI	NO
10) che i componenti degli organi amministrativi percepiscono compensi, indennità, rimborsi spese forfetari		SI	NO

Gli amministratori dell’ente sono, in pratica, coloro che fanno parte del Consiglio Direttivo, che con denominazione difforme rispetto al Consiglio di Amministrazione tipico delle società commerciali, rappresenta l’organo amministrativo dell’ente associativo. Occorre indicare il codice fiscale di ciascuno e, pertanto, essendo previsto lo spazio per soli tre nominativi le istruzioni, opportunamente, precisano che in caso di più nominativi debba essere utilizzato un modulo aggiuntivo.

Al punto 10) occorre indicare se ai membri del Consiglio Direttivo vengono corrisposti compensi, rimborsi e/o indennità. Occorre, in proposito, ricordare che negli enti di tipo associativo, se da un lato è fatto divieto distribuire utili ai soci, è comunque consentito erogare (con alcune limitazioni specificamente previste per gli enti non commerciali) compensi agli amministratori. Particolarmente delicata, peraltro, è la situazione in cui, come spesso si verifica, gli amministratori sono anche soci e quindi il compenso erogato potrebbe essere rivisto come un’indiretta distribuzione di utili. In tali casi, è opportuno qualificare correttamente il rapporto in essere, documentando correttamente ogni spesa e/o compenso erogato ed assumendo le relative delibere assembleari. Si precisa che:

laddove all’amministratore vengano riconosciuti unicamente rimborsi *c.d. a piè di lista* (e cioè debitamente documentati) in relazione a trasferte eseguite per conto dell’associazione, nel punto 10) deve essere barrata la casella “NO”.

L’informazione del punto 29) appare specifica per sole società e associazioni sportive dilettantistiche, in quanto è il co.18-*bis* dell’art.90 della L. n.289/02 a prevedere (per la verità, non se ne comprendendo le ragioni) l’esplicito divieto agli amministratori di tali realtà di ricoprire le medesime cariche in società e associazioni analoghe. Tuttavia, che si tratti di un’informazione rilevante lo testimonia una recente deliberazione Coni n.1394 del 19.06.09, che annuncia verifiche circa la corretta applicazione di tale disposizione.

16) che l’ente si avvale di personale dipendente		SI	NO
--	--	----	----

Nel punto 16) va indicato se alla data di chiusura dell’esercizio che precede l’adempimento sono in essere rapporti di lavoro dipendente (con riferimento al primo adempimento in scadenza il 30.10.09, quindi, va barrato “SI”:

- ➔ se l’associazione impiega lavoratori dipendenti alla data del 31.12.08 se l’esercizio è coincidente con l’anno solare;
- ➔ oppure al 30.06.09 soprattutto per molte associazioni sportive nelle quali spesso l’esercizio sociale è coincidente con la stagione agonistica.

Il riferimento al “personale dipendente” porta a concludere che occorre indicare “NO” se l’associazione ha instaurato unicamente rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, rapporti di lavoro occasionale (di tipo accessorio e non), in quanto non rientranti nella nozione stretta di lavoro dipendente.

⇒ Punti 12), 13), 14), 15): destinatari e tipologie di attività svolte dall’associazione

12) che l’ente svolge attività nei confronti degli associati verso corrispettivi specifici	SI	NO	
13) che l’ente svolge attività nei confronti dei non associati a pagamento	SI	NO	
14) che gli associati corrispondono la sola quota associativa ordinaria	SI	NO	
15) che l’attività nei confronti dei non associati è svolta:	abitualmente	occasionalmente	no

Si tratta dei punti più delicati dell’intero modello e che, indirettamente, potrebbero fornire all’Amministrazione elementi in grado di confermare o meno l’autodichiarazione resa all’inizio del presente documento (cioè che l’ente non svolge in via esclusiva o prevalente attività commerciale).

Al punto 12) viene chiesto se l’ente svolge attività nei confronti degli associati verso corrispettivi specifici. Vale la pena osservare che il co.2 dell’art.148 Tuir prevede - come regola generale - la commercialità di questi proventi. Il successivo co.3 del citato articolo, introduce per numerose tipologie di associazioni, un’ampia eccezione per cui – al rispetto di determinate condizioni riconducibili per lo più alla forma e contenuto dello Statuto – tali proventi finiscono per essere de commercializzati.

Ciò significa che se l’ente associativo barra la casella “SI” al punto 12) deve sapere che tali proventi (di per sé commerciali e quindi soggetti ad Iva ed alle imposte sul reddito) sono non fiscalmente rilevanti se si rispettano le condizioni richieste ai successivi punti 35) e 36) del modello.

Appare pertanto chiaro il collegamento tra questi punti del modello.

Il punto 13) si riferisce ad attività a pagamento svolte nei confronti dei non associati. Qui il discorso è semplice in quanto ogni attività esercitata in maniera abituale e resa al di fuori del contesto associativo è sempre e comunque rilevante ai fini fiscali e, pertanto, i corrispettivi conseguiti vanno assoggettati ad Iva e concorrono alla formazione del reddito imponibile. Ci sono alcune specifiche eccezioni nei casi in cui tali attività vengono effettuati nel contesto di manifestazioni per la raccolta di fondi: come vedremo commentando un altro punto, qui la “decommercializzazione” avviene al verificarsi di requisiti e adempimenti ben precisi. Con riferimento all’Iva, poi, se l’attività nei confronti dei non soci viene svolta in modo occasionale, si possono verificare situazioni di proventi che non sono imponibili ai fini Iva ma che, in ogni caso, rilevano nella determinazione del reddito imponibile dell’ente associativo. È questa un’informazione che viene fornita mediante la compilazione del punto 15) laddove si richiede di specificare se viene svolta o meno attività (commerciale) nei confronti dei non soci (rilevante quindi ai fini redditi), e se questa è svolta in maniera abituale (quindi rilevante anche ai fini Iva) piuttosto che occasionale (in quanto tale esclusa dal tributo).

25) che l’ente opera prevalentemente nel seguente settore (vedere istruzioni):																											
26) che l’ente svolge le seguenti specifiche attività (vedere istruzioni):																											
<table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <tr> <td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td><td>9</td><td>10</td><td>11</td><td>12</td><td>13</td> </tr> <tr> <td>14</td><td>15</td><td>16</td><td>17</td><td>18</td><td>19</td><td>20</td><td>21</td><td>22</td><td>23</td><td>24</td><td>25</td><td>26</td> </tr> </table>	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13															
14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26															

Con l'informazione richiesta al punto 23), si chiude sostanzialmente il cerchio con le informazioni che l'ente ha già comunicato al Fisco in relazione alle attività commerciali svolte: il dato da indicare nel modello rappresenta una media triennale di tutte le entrate (commerciali e non) conseguite dall'ente negli ultimi tre esercizi chiusi anteriormente alla spedizione del modello. Tale dato, incrociato con l'importo dei proventi fiscalmente rilevanti, consentirà di valutare con precisione, perlomeno in termini quantitativi, il peso delle due anime (istituzionale e non) dell'associazione. Si osserva, peraltro, che la norma del Tuir contenuta nell'art.149 (rubricata appunto "Perdita della qualifica di ente non commerciale"), assegna mero valore indicativo alla prevalenza quantitativa di proventi commerciali rispetto a quelli istituzionali, ritenendo necessaria una complessiva indagine qualitativa dell'attività svolta in concreto dall'ente. Per le sole associazioni sportive dilettantistiche ed enti ecclesiastici riconosciuti, è lo stesso art.149 ad escluderne l'applicazione.

⇒ Punti 24): le dimensioni dell'associazione

24) che il numero di associati dell'ente nell'ultimo esercizio chiuso è pari a:	fino a 20	da 21 a 100	da 101 a 500	oltre 500
	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Le istruzioni richiedono l'indicazione, per fasce, del numero degli associati dell'ente, con riferimento alla data di presentazione del modello. Quest'ultima precisazione potrebbe creare qualche problema di carattere compilativo con riferimento ad eventuali dimissioni o ammissioni intervenute tra la data in cui si procede alla raccolta della documentazione e quella di spedizione telematica del modello (quasi sempre, infatti, le associazioni provvedono ad aggiornare il libro soci periodicamente, accorpando dimissioni o ammissioni intervenute in un determinato lasso temporale). Meglio sarebbe stato prevedere l'indicazione del numero degli associati alla data di chiusura dell'esercizio precedente, riferimento più certo e già adottato con riferimento ad altre informazioni richieste nel presente modello.

⇒ Punti 37): applicazione del regime forfetario L. n.398/91 per le attività commerciali

37) di avere optato per il regime forfetario di cui alla legge n. 398 del 1991	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
--	-----------------------------	-----------------------------

Il regime forfetario introdotto dalla L. n.398/91, originariamente previsto in favore delle sole associazioni sportive dilettantistiche, è stato successivamente esteso anche ad altre tipologie di enti non commerciali a carattere associativo. In particolare, tale regime si applica anche alle associazioni senza fine di lucro ed alle associazioni pro-loco⁷ ed alle associazioni bandistiche e cori amatoriali, filodrammatiche, di musica e danza popolare legalmente riconosciute senza fini di lucro⁸. Va ricordato che le associazioni pro-loco che applicano questo regime sono esplicitamente escluse dal nuovo adempimento.

Tale regime - sicuramente il più gettonato tra quelli a disposizione degli enti non commerciali di ridotte dimensioni - consente di gestire le attività commerciali (non quelle decommercializzate, bensì quelle che mantengono rilevanza ai fini sia Iva che redditi) svolte dall'ente, conseguendo importanti risparmi dal punto di vista fiscale. L'accesso al regime avviene per il tramite di una specifica opzione, il cui corretto esercizio sconta particolari regole che l'ente dovrà attentamente verificare nel caso di risposta affermativa alla domanda prevista dal presente punto.

Si riporta, in conclusione, un elenco della documentazione minima che il "compilatore" del modello deve possedere al fine di poter correttamente rispondere ai diversi punti presenti nel modello.

⁷ D.L. n.417/91, convertito dalla L. n.66/92.

⁸ Co.31, art.2, L. n.350/03 – Finanziaria per l'anno 2003.

Documentazione da raccogliere ai fini della compilazione del modello

1. Atto costitutivo e/o Statuto dell'associazione (con eventuali estremi di registrazione)
2. Certificato di attribuzione del codice fiscale dell'associazione
3. Se successivo all'attribuzione del codice fiscale, certificato di attribuzione della partita Iva
4. Documentazione relativa all'eventuale riconoscimento della personalità giuridica
5. Documentazione relativa ad eventuali affiliazioni a federazioni o gruppi (per società e associazioni sportive dilettantistiche)
6. Certificato di iscrizione al registro telematico del Coni (per associazioni e società sportive dilettantistiche)
7. Raccomandate per opzione regime forfetario previsto dalla L. n.398/91
8. Registro previsto dal regime forfetario di cui alla L. n.398/91 (per attività commerciali)
9. Rendiconto dell'associazione per gli anni 2008 – 2007 – 2006 dal quale emergano la ripartizione delle entrate per tipologia: quote associative, erogazioni liberali, contributi pubblici
10. Se presente, delibera fissazione quote associative
11. Importo dettagliato delle entrate dell'associazione (quote associative, erogazioni liberali, contributi pubblici) laddove tale distinzione non emerga dal rendiconto sociale
12. Verbali di approvazione dei rendiconti annuali per gli anni 2008 – 2007 – 2006
13. Libro soci aggiornato alla data di invio del modello
14. Rendiconto finanziario per (eventuali) attività di raccolta fondi
15. Verbale di nomina del Consiglio Direttivo in carica
16. Documento d'identità e codice fiscale del legale rappresentante e degli altri componenti del Consiglio Direttivo
17. Natura delle eventuali somme corrisposte ai componenti del Consiglio Direttivo (rimborsi spese, compensi, indennità, ecc.)
18. Atti di proprietà, contratti di locazione o di comodato gratuito relativo ad immobili utilizzati dall'associazione
19. Ultima dichiarazione Unico Enc presentata dall'associazione
20. Ultima dichiarazione Irap presentata dall'associazione
21. Ultima dichiarazione dei Sostituti d'imposta (modello 770 Semplificato)
22. Contratti di sponsorizzazione o pubblicità sottoscritti con soggetti terzi negli ultimi tre esercizi
23. Copia Libro Unico in caso di presenza di lavoratori dipendenti.